

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica”, di cui all’articolo 21 della legge provinciale. Tali disposizioni intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, ne restringono l’ambito di applicazione ed introducono deroghe alle stesse, ai sensi dell’art. 1, comma 3, delle medesime disposizioni di carattere generale.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA (articolo 21)
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1 Aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa quale contributo in conto esercizio in forma forfettaria, rientrante nella tipologia “altre forme di intervento” di cui all’art. 4, comma 1, lettera i), della legge provinciale.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

¹Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 846 del 12 giugno 2026;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata “iniziativa” lo sviluppo dei processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale trentino mediante lo svolgimento a favore delle imprese del territorio di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente e di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende, per le quali viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 21, comma 1 della legge provinciale.b) “associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale”: sono considerate maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale le associazioni di categoria che risultano, alla data di presentazione della domanda, rappresentate all'interno del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato Turismo e Agricoltura di Trento.c) “confidi”: si intendono i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.d) “centri di assistenza tecnica alle imprese”: si intendono i soggetti costituiti per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente e di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende. Tali soggetti possono essere costituiti alternativamente in una delle seguenti forme:<ul style="list-style-type: none">i) Soggetti autonomi, siano essi società o consorzi, costituiti da una o più associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, anche in collaborazione con altri soggetti interessati. In ogni caso, la partecipazione complessiva al capitale sociale o al fondo consortile del centro di assistenza tecnica, da parte delle suddette associazioni di categoria, deve essere superiore al 50% delle quote e tale partecipazione maggioritaria deve essere mantenuta per tutta la durata del soggetto beneficiario. |
|--|---|

	ii) Unità interna di una associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, di una sua società di servizi, o di un confidi presente in Provincia di Trento, a condizione che l'unità sia dotata di autonomia operativa e per la stessa si tenga una contabilità separata rispetto al soggetto principale.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono i centri di assistenza tecnica alle imprese. 2. I centri di assistenza tecnica alle imprese devono avere almeno una unità operativa presente sul territorio provinciale, riconoscibile mediante specifico marchio e denominazione, riportati nei rispettivi statuti o quelli delle associazioni di categoria, delle relative società di servizio, o dei confidi ai quali appartengono. 3. Fatti salvi i restanti requisiti e condizioni di accesso agli interventi di cui al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, i beneficiari: a. non sono soggetti al requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese di cui al punto 3, comma 5, lettere a) e c). Il beneficiario deve in ogni caso risultare regolarmente costituito e attivo; questa condizione si intende soddisfatta se risulta iscritto e attivo nel Registro delle Imprese, oppure, per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese, deve essere attestata mediante l'atto costitutivo accompagnato dal possesso di un codice fiscale attivo. Inoltre, l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa deve essere attiva sul territorio provinciale; questa condizione può essere comprovata dall'iscrizione e attività nel Registro delle Imprese (sede o unità locale), oppure, per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese, mediante la produzione di idonea documentazione coerente con quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. b. non sono soggetti ai requisiti di cui al comma 6 ed al comma 10, lettera c), riferiti al possesso di uno dei determinati codici ATECO. 4. I beneficiari devono dimostrare di adottare la contabilità ordinaria. 5. Nel caso di centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti in forma di unità interne di associazioni di categoria, di loro società di servizi, o di confidi:

	a. il soggetto beneficiario dell'aiuto è l'associazione di categoria, la società di servizi o il confidi cui l'unità interna appartiene. b. i requisiti e le condizioni di cui al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi nonché la condizione di cui al precedente comma 4, ricadono sui soggetti principali di cui fanno parte, i quali devono comunque mantenere una contabilità separata per il centro di assistenza tecnica che realizza l'iniziativa oggetto di incentivazione.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Non previsto.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. L'incentivazione è concessa nella misura forfettaria parametrizzata all'80%² dell'importo costituito dal costo per il personale e dal costo per servizi, sostenuti per lo svolgimento a favore delle imprese delle attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende, relativi all'esercizio antecedente alla data di domanda, al netto dell'importo complessivo dei ricavi e proventi percepiti nello stesso esercizio per le medesime attività summenzionate. 2. Il costo del personale ed il costo dei servizi sostenuti per le attività descritte al comma 1, corrispondono rispettivamente alla relativa quota dell'importo iscritto alla voce B9) ed alla voce B7) del conto economico del bilancio d'esercizio o della contabilità separata, se prevista. 3. I ricavi e proventi percepiti per le attività descritte al comma 1, corrispondono all'importo complessivo dei contributi, degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche ricevute per la realizzazione di tali attività - fatta eccezione dell'incentivo di cui alle presenti disposizioni e dell'analogo contributo previsto dalla L.P. 6/1999 -, nonché dei ricavi ottenuti dalle singole imprese che usufruiscono di dette attività. Sono considerati sia gli importi incassati dai beneficiari, sia quelli percepiti dai

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 846 del 12 giugno 2026.

	soggetti principali a cui appartengono, nel caso in cui i beneficiari siano costituiti come loro unità interne. 4. Gli importi dei tre elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3 (costo del personale, costo dei servizi e ricavi e proventi), dovranno risultare dichiarati in modo chiaro e distinto, anche se di importo pari a zero, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della domanda. La determinazione dell'entità dell'incentivo è calcolata esclusivamente sulla base degli importi individuati nella suddetta dichiarazione. 5. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente qualora corrisponda ad un importo pari o superiore a 10.000,00 euro. 6. L'incentivo è comunque concesso fino ad un importo massimo di 100.000,00 euro annui per ciascun soggetto beneficiario.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale trentino mediante lo svolgimento a favore delle imprese del territorio di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.
11. Spese ammissibili	1. Non previsto.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Non previsto.
13. Modalità e condizioni di	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° giugno al 31 agosto. Può essere presentata domanda da parte di un solo centro di assistenza tecnica per associazione di categoria

presentazione delle domande	maggiormente rappresentativa o confidi. 2. I soggetti non iscritti al Registro delle imprese sono tenuti a corredare la domanda con copia del bilancio di esercizio approvato relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per servizi di assistenza tecnica alle imprese - L.p. 6/2023”, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura automatica.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti al punto 7.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a. obblighi e vincoli: previsti al punto 9, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b. obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad eccezione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. Con riferimento al comma 2 del medesimo punto 9.1, l'obbligo di mantenimento dell'iscrizione attiva è esteso anche ai soggetti non iscritti al Registro delle imprese, in ordine al mantenimento del codice fiscale attivo. c. termini di completamento delle iniziative: le iniziative devono essere completate entro la data di presentazione della domanda. L'iniziativa si intende completata alla data di

	chiusura del bilancio dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda. d. permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad eccezione degli obblighi previsti ai commi 3 e 5. Tali obblighi decorrono dal termine di completamento dell'iniziativa di cui alla precedente lettera c). Con riferimento all'obbligo previsto al punto 9.3, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le date di insediamento, attivazione ed eventuale cessazione dell'unità operativa sono quelle riportate nel Registro delle Imprese o nella documentazione alternativa indicata al punto 7, comma 3, lettera a), delle presenti disposizioni. 2. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto ai punti 9.4 e 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
17. Variazioni	1. Non sono previste variazioni dell'iniziativa.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. Non è prevista la rendicontazione delle spese né eventuali attestazioni.
19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio dell'iniziativa agevolata. 2. Ai fini della concessione e/o liquidazione, il soggetto istruttore verifica la documentazione presentata, prevista al precedente punto 9. Il soggetto istruttore provvederà, a campione, ad effettuare i controlli relativi alle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.
20. Modalità di	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e

erogazione	comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto al punto 14, comma 1, lettere b), e), g), l), n), o), p), q), r), v), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Rispetto a quanto previsto al punto 14, comma 1, lettera h, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi si applica solo il vincolo di mantenimento dell'unità operativa e non del codice ATECO. Sono fatte salve le altre previsioni di decadenza del medesimo punto 14.
22. Termini del procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, come stabilito al precedente punto 13, comma 1.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'erogazione dell'incentivo da parte del Soggetto istruttore avviene a seguito dell'esecutività del provvedimento di concessione.